

Registrato a Cervignano del Friuli il 16 MAR. 2026

Atto n. 240 Serie 3



IL CARO TEAM
GESTIONE E CONTROLLO ATTI

firma su delega della Direttrice Provinciale
Gloria Prete STATUTO



ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "IRIS, Istituto Internazionale di Ricerca Scienza e SpiritualitàTM", da ora in avanti denominato "IRIS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o dell'acronimo APS dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Palmanova (UD), Via Giustinian 17/B.

L'associazione opera sul territorio NAZIONALE ed INTERNAZIONALE, sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite in Italia e all'estero.

L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e Attività)

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita della sensibilità e della consapevolezza dei propri soci e dell'intera comunità verso il pianeta e l'ecosistema che ci circonda.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità sociali, formative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale contribuendo al raggiungimento dell'ataraxia, del benessere psicofisico dei propri soci, attraverso attività che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e alla creazione di un clima di consapevolezza e armonia tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e l'ambiente. Lo svolgimento delle attività sarà prevalentemente in favore dei soci e di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

e - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della salute dell'individuo, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f - interventi; di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 11.42, e successive modificazioni;

h - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione intende perseguire le seguenti finalità:

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, degli animali, delle piante e di ogni forma vivente del pianeta, che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di culture e pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle azioni virtuosi circolanti nella società;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

GB

PR

- la promozione dell'attività culturale, interventi di ricerca storica, antropologica, sociale e spirituale, formazione e studio nell'ambito delle arti, della cultura, dell'antropologia, delle scienze umane e psicologiche, orientandosi verso tematiche di rilievo sociale e, in particolare, ogni iniziativa volta a valorizzare lo scambio con le tradizioni autoctone e gli antichi saperi da ogni parte del mondo;
- la valorizzazione e promozione degli enti operanti nel medesimo settore e affini a favorire il collegamento tra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di apposite reti digitali;
- la promozione di iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza;
- la promozione dell'arte in genere, attraverso le diverse forme espressive e i diversi linguaggi, con particolare attenzione all'integrazione multidisciplinare dei processi artistici e culturali che ne derivano;
- la promozione della cultura, come sintesi di relazione fra i vari ambiti: natura, filosofia, arte, scienza, spiritualità, con un approccio olistico e integrato, lavorando su nuovi modelli di espressione culturale che abbraccino i vari ambiti citati, che potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante lo svolgimento delle seguenti iniziative: incontri, dibattiti, spettacoli, concerti, convegni, proiezioni, rappresentazioni teatrali, mostre, vernissage, festival, sagre, rassegne fotografiche e cinematografiche, forum, contest, raduni, esposizioni, eventi culturali e artistici, organizzazioni di seminari itineranti ed escursioni, passeggiate, viaggi in tutto il mondo per promuovere l'EFFETTO TOPOFILIA™, ricerche, corsi di formazione, laboratori, esperienze sensoriali, pratiche filosofiche ed olistiche ecc.
- la promozione dell'affluenza turistica consapevole in Italia e in altri paesi del mondo attraverso la cultura, la spiritualità, l'attività sociale, l'arte, lo spettacolo e ogni forma di imprenditoria e creatività, anche favorendo scambi culturali nell'intento di valorizzare l'identità e la storia di luoghi, popoli ed etnie;
- la promozione dello sviluppo urbanistico e territoriale, del turismo consapevole, della cultura degli ecovillaggi, cohousing, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, salvaguardando l'identità dei luoghi, nel rispetto del loro *genius loci* intrinseco e il valore dei paesaggi storici secondo i principi del metodo EFFETTO TOPOFILIA™.

L'Associazione IRIS™ inoltre:

- è un'associazione democratica che, senza scopo di lucro e indipendentemente (da ogni fede politica e religiosa) persegue esclusivamente gli scopi sociali senza finalità di lucro, avvalendosi preferibilmente, nel limite della complessità tecno-scientifica dei suoi scopi, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. Qualora tali prestazioni comportino oneri e spese, andranno rimborsate previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- è apartitica. Non è consentito l'affiancamento di simboli politici e ideologici al logo dell'Associazione alle attività istituzionali promosse dall'Associazione, anche trattandosi di collaborazioni. I materiali divulgativi e informativi prodotti dall'Associazione, indipendentemente dal supporto, non possono contenere simboli partitici e/o ideologici.
- potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
- non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si propone di:

- organizzare, valorizzare e promuovere attività culturali e di formazione inerenti all'ambiente scientifico, filosofico e l'ambiente umanistico, con l'obiettivo di unire il sapere scientifico e quello spirituale;
- organizzare, valorizzare e promuovere attività culturali per sensibilizzare un approccio multidisciplinare alla conoscenza e alla gestione della salute e della longevità valutandone altresì la connessione con il *genius loci* e quanto ciò possa influenzare il benessere dell'individuo.
- organizzare attività di tirocinio per stimolare e sensibilizzare la riflessione critica di giovani studenti dell'area scientifica e umanistica, con l'obiettivo di una crescita personale e professionale;

ART. 6 - (Ammissione soci)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e le APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Per il minore d'età è richiesta l'autorizzazione scritta di almeno un genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

Gli iscritti all'associazione si distinguono in:

- a. Soci ordinari;
- b. Soci sostenitori;



c. Soci benemeriti.

Il rapporto associativo, anche in presenza di diverse qualificazioni, è disciplinato in modo uniforme e le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto medesimo.

Sono **soci ordinari** le persone fisiche che aderiscono, a tempo indeterminato, all'associazione, impegnandosi a versare la quota associativa richiesta ed eventuali quote aggiuntive necessarie allo svolgimento di attività specifiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e/o fornire prestazioni gratuite secondo le richieste degli organi direttivi.

Con la domanda scritta di iscrizione il nuovo socio si impegna a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi Sociali.

Sono **soci sostenitori** le persone che prestano la loro opera, su incarico del Consiglio Direttivo, in qualità di docenti o in attività di organizzazione e promozione associativa e le persone che sostengono economicamente l'associazione. La quota associativa si intende comunque assolta con la prestazione della loro attività o del loro sostegno.

Sono **soci benemeriti** tutti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione. I soci benemeriti non versano la quota associativa. La qualifica di socio benemerito viene attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri escludendo ogni forma di discriminazione.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali, anche in considerazione delle normative vigenti. E' previsto, inoltre, il rimborso delle spese vive sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e purchè debitamente documentate.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decorso sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dall'organo competente, il mancato versamento della quota associativa costituisce manifestazione tacita della volontà di recesso unilaterale dall'associazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'esclusione ha effetto dalla data dell'annotazione del provvedimento nel libro dei soci.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 - (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Organo di Controllo
- Revisore Legale dei Conti

ART. 11 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati entro 30 giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea stessa, e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea, la quale nomina anche il Segretario dell'assemblea che verbalizzerà lo svolgimento della riunione. La nomina del Segretario non è necessaria nei casi in cui l'assemblea venga svolta alla presenza di un Notaio. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea e la validità della sua costituzione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'associazione e per le ulteriori operazioni straordinarie quali liquidazione, trasformazione, fusione e scissione ecc., nonché per la devoluzione del patrimonio. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sull'acquisto, acquisizione e vendita di beni immobili.

ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.



L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente dell'associazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera sullo scioglimento e sulle ulteriori operazioni straordinarie quali liquidazione, trasformazione, fusione e scissione ecc., nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, garantendo sempre un numero dispari.

Dura in carica per n. 3 anni e i membri possono essere rieletti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito anche in mancanza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso a fronte di motivazioni di carattere urgente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di qualunque Consigliere, subentrerà di diritto al dimissionario il primo candidato non eletto, secondo l'ordine dei voti ricevuti nel Corso dell'elezione; nel caso di parità la precedenza spetta al candidato con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità il più anziano di età. Qualora la lista dei primi non eletti a cui attingere fosse esaurita, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Se però decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente dovrà, nel termine di 60 giorni, convocare l'assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina dei soci benemeriti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 16 - (Il Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.Lgs. 117/2017.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - (Libri sociali)

Oltre alle scritture prescritte negli art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- e) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo (se previsto), tenuto a cura dello stesso organo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; diritti di utilizzazione artistica relativi a produzioni stampate, audio e video; proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 117/2017.

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 23 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 - (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti di cui all'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni in materia.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 - (Comunicazioni sociali)

In via generale per qualunque proposta, decisione, consenso o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa la convocazione delle assemblee), può essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo, non solo su supporto cartaceo, ma anche magnetico o elettronico, mediante telefax o posta elettronica. A tal fine si ritiene equipollente alla sottoscrizione in forma originale anche quella in forma digitale.

Saranno del pari considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Roberto Di
Roberto Di

